

ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1569

II

1. «Constitutioni che si servano dalla congregazione di Somasca»

2. Ordini generali per le opere

3. Ordini dei signori protettori

(1550 - 1560)



ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1569

II

1. «Constitutioni che si servano dalla congregazione di Somasca»
2. Ordini generali per le opere
3. Ordini dei signori protettori

(1550 - 1560)

EDIZIONE

a cura di

CARLO PELLEGRINI, C. R. S.

CONSTITUTIONI CHE SI SERVANO
DALLA CONGREGATIONE DI SOMASCA
DEDICATA AL MINISTERIO DE GLI ORFANI
NELLE CITTA' DI LOMBARDIA

INTRODUZIONE

1. Manoscritti

Nel processo apostolico per la beatificazione di san Girolamo Miani tenuto a Pavia, il 1° dicembre 1627 il procuratore padre Giovanni Calta chiese che venissero acquisiti agli atti alcuni documenti conservati nell'archivio generale dei padri Somaschi, che allora si trovava in San Maiolo di Pavia. Tra di essi vi erano anche i primi due capitoli di un antico testo di costituzioni dei Somaschi, i quali trattavano *Del origine e vita de fondatori della congregatione e Dell'auttorità della congregatione*. Il testo allora trascritto è contenuto in *Mediolanensis canonizationis et beatificationis beati Hieronymi Aemiliani, Processus remissoriales*, processo Pavese, f. 24^v-25^v.

Nell'archivio di Somasca si conserva un altro ms. segnato A I. n.° 7, che fra l'altro contiene: «Copia extratta del libro delle constitutioni che si servano dalla congregatione di Somasca dedicata al ministerio de

gli orfani nelle città di Lombardia, nel quale si contengono li infra-scripti capitoli ...», e continua riportando gli stessi due capitoli del processo Pavese. Il ms. consta di due quadernetti inseriti e cuciti l'uno nell'altro. Il primo (10 x 15) è di otto fogli, mutilato interamente dello ultimo e in parte del penultimo. Il secondo, che è quello che ci interessa, un po' più piccolo, è di sei fogli. Contiene due passi tratti dal libro *De sacra et fertili Bergomensis vinea* del sacerdote Bartolomeo Pellegrini, stampato a Brescia nel 1553, e i nostri due capitoli. La grafia è della fine del '500.

Tra i due codici le sole differenze riguardano l'ortografia: sembrerebbe più vicina all'originale la copia del ms. di Somasca.

2. Il codice G n.º 26

Tutti e due i manoscritti si rifanno ad un unico codice, che fin dal principio del '600 era conservato nell'archivio di San Maiolo. Era custodito in un cassetto segnato con la lettera G, che aveva per titolo: « Scritture della vita del padre Miani nostro fondatore, de nostri primi padri et alcune constitutioni antiche ». Portava la segnatura G n.º 26 e cominciava con le parole: « Iesus Maria. Libro delle constitutioni ... ». Il libro constava di 17 fogli interamente scritti, di mano antica, e di un 18º soltanto incominciato. Finiva con le parole: « Essi comparino per noi: e fanno l'offitio de protettori ». I due capitoli trascritti occupavano il principio del ms., cioè il « secondo, terzo e quarto folio et la prima facciata del quinto folio d'esso libro » (*Mediolanensis canonizationis* cit., f. 20º).

Gli altri fogli contenevano le costituzioni, che erano state approvate nei capitoli della Compagnia « con la maggior parte delle balotte in favore ». Il loro scopo era di « far vivere piamente verso Dio, sobriamente a noi stessi, et operar giustamente et senza scandalo verso il prossimo » e dovevano essere osservate dai sacerdoti e laici « che voranno star et perseverar in questa congregatione ». Le costituzioni erano distribuite in capitoletti, probabilmente non numerati.

Il ms. G n.º 26 al momento è perduto. Venne conservato nell'archivio generale di San Maiolo fino al principio del sec. XIX, quando fu coinvolto nella dispersione di quell'archivio all'epoca delle soppressioni. Di questo testo di costituzioni perciò restano purtroppo soltanto i primi due capitoli.

3. La data di composizione

Il ms. G n.º 26 è certamente posteriore al 1569. Ma a quale epoca risalgono le costituzioni in esso contenute? Non disponiamo di alcun elemento per stabilire la data. Dobbiamo perciò affidarci ai criteri interni, i quali, a prima vista, offrono risultati contraddittori.

Per chiarire la questione penso si debba partire dal secondo capitolo. Dalla sua lettura si può con sicurezza concludere che la data di composizione segue il 1540 e precede il 1569.

Le costituzioni infatti vennero stabilite dopo che Paolo III approvò la Compagnia, il che avvenne nel 1540. Non si parla invece della approvazione di Pio V nel 1568, la quale rappresenta un'altra data fondamentale nel costituirsi della congregazione.

Vorremmo ora chiederci se entro questi limiti, piuttosto ampi, sia possibile determinare il tempo con maggiore precisione. Ci vengono in soccorso le espressioni del testo che riguardano i papi Paolo III e Paolo IV. Del primo si dice che il Gambarana impetrò un breve « dalla felice memoria di Paolo III », il che spinge la data di composizione oltre il 1549, anno della morte di quel papa. Al Caraffa si accenna due volte nel primo capitolo: il Miani ebbe per padre spirituale « il reverendissimo vescovo di Chieti, qual fu poi papa Paolo IV » e « dal cardinal di Chieti » fu invitato a Roma alla fine del 1536. Mi sembra non vi sia dubbio che quando venne redatto il testo delle costituzioni il Caraffa non era ancora papa, e cioè prima del maggio 1555. Ma l'inciso « qual fu poi papa Paolo IV »? E' sicuramente una interpolazione posteriore. Se il Caraffa era ancor vivo, perchè « fu » papa? Se era morto da poco, perchè non « di felice memoria » come per Paolo III? Ci sembra perciò di poter con buon fondamento concludere che queste costituzioni furono redatte tra il 1550 e il 1555.

Altri elementi fanno pensare ad una data non molto lontana dal 1550. Il modo di raccontare, i termini usati corrispondono ad un ambiente che è proprio di quegli anni. Si adopera ad es. spesso il termine « Compagnia » mescolato con quello di « congregazione ». Il titolo stesso: « Costituzioni che si servano dalla congregazione di Somasca dedicata al ministero de gli orfani nelle città di Lombardia » usa nomi che ricorrono analoghi in due documenti del 1547. In una lettera a un cardinale, non identificato, si raccomanda l'unione con i Teatini di « alcuni devoti preti, chierici et alcuni secolari, chiamati delle opere di Somasco, che hanno cura delli orfanelli per diverse città di Lombardia ». E in una lettera di Francesco da Mede a sant'Ignazio di Loyola del 22 gennaio 1547 si parla di « sacerdoti reformati di Lombardia », che, nel-

la risposta, il Loyola chiama « sacerdoti di Somasca et di Lombardia ».

Negli *Acta congregationis* sotto l'anno 1551 si legge questo decreto: « Furono eziandio incaricati li padri Leone ed Agostino di metter il primo fondamento dell'osservanza per la Compagnia, la quale dovrà prima purgarsi » (p. 30).

Quando però ci poniamo a considerare il primo capitolo, tutte queste conclusioni sembrano saltare. Qui infatti son contenute notizie che arrivano fino al 1568, forse anche oltre.

Parlando del padre Barili e del Besozzi, si dice: « quali sono vissuti fino alla vecchiezza con grande santità in questa congregazione »: ora il Barili morì dopo il 1565. La stessa conclusione sembra dedursi da quanto si afferma sul Gambarana, che morì nel 1573. Si parla poi esplicitamente della morte di Vincenzo Gambarana, che avvenne nel 1561, e di quella di Leone Carpani, che avvenne nel 1568. Sembra perciò che la composizione del primo capitolo risalga a non prima del 1569, probabilmente a qualche anno dopo.

Ma in questo caso, siccome nel 1568 si ebbe la approvazione di Pio V, diventa incomprensibile il secondo capitolo. Tanto più che nel 1569 fu redatto un testo di costituzioni in lingua latina, che non è sicuramente il nostro.

Io penso che queste notizie sui compagni del Miani siano state interpolate nel testo del primo capitolo in un secondo tempo. Se ben si osserva, esse vengono introdotte tutte allo stesso modo: « qual sono vissuti ... il qual invero ... il qual disposte ... qual poi fu papa ... ». Espungendole, il testo corre assai più spedito e lineare.

Per questo motivo nella trascrizione abbiamo espunto dal testo, riportandole in nota, quelle parti che a nostro parere sono state interpolate nella redazione originale.

4. Contenuto

I due capitoli rimasti rappresentano poco meno della quarta parte del manoscritto completo. Perché contenevano notizie sulla vita e sulla opera del Miani, vennero trascritti negli atti del processo di beatificazione e per questa via sono giunti fino a noi.

Il primo capitolo, che parla dei fondatori della congregazione, è motivato dal fatto di mostrar i « fondamenti » della congregazione, « li quali sono stati risplendenti di santità et perfettion di vita ». L'idea

non è peregrina: oggi, nel rinnovamento delle costituzioni auspicato dal concilio Vaticano II, è diventato generale l'uso di introdursi con un rapido cenno sulle origini dell'istituto.

Si parla perciò del Miani, della sua conversione, delle opere di carità da lui compiute a Venezia; poi del viaggio a Bergamo, ove si unirono a lui i primi compagni; dell'espansione delle opere in altre città e di Somasca, che fu il centro della compagnia; degli amici che si unirono al Miani; delle congregazioni di laici che fiorirono intorno alle opere; della morte del fondatore.

Il secondo capitolo descrive la situazione che si determinò nella Compagnia alla morte del Miani; la ripresa e il consolidamento ottenuto con la approvazione del vescovo Lippomano; le difficoltà che portarono alla approvazione apostolica di Paolo III nel 1540; la stabilità che ne risultò. Conclude illustrando lo scopo e l'autorità del testo di costituzioni preparato.

In uno stile ricco di semplicità questa relazione riflette l'umiltà, la carità e il fervore spirituale di quei primi tempi della congregazione.

5. Successive rielaborazioni

L'intenzione di preporre al testo delle costituzioni una introduzione di carattere storico durò per tutto il sec. XVI. Lo testimoniano alcuni mss. dell'archivio generale di Genova.

Nel ms 248.3.C l'*Origo et institutio nostrae congregationis et quando et quo tempore facta fuit religio* (p. 1-23) è una rielaborazione in lingua latina dei nostri due capitoli. Vi sono aggiunte notizie sui padri Gambarana e Carpani; è anticipata la data di fondazione al 1528. Si parla dei fatti accaduti sotto Paolo IV, Pio IV e soprattutto Pio V. Dovette essere opera posteriore di almeno un decennio al 1569. E' un testo notevolmente più ampio, ma decisamente più povero e meno efficace.

Lo stesso testo è ripetuto nel ms. Cicogna 96 della biblioteca Correr di Venezia: « Libro nel quale è la regola di S. Agostino manuscritta; le nostre costituzioni fatte dopo la bolla di Pio et una piccola cronaca dell'origine della nostra congregazione ». Secondo una nota, autore della Cronaca sarebbe stato il padre Evangelista Dorati.

Un terzo ms., il 248.23.D, riporta la *Relatio originis et progressus congregationis Somaschae*. Il testo è quello del 248.3.C, soltanto l'ultima

parte (una esortazione conclusiva) è stata cancellata con un tratto di penna e sostituita con altre notizie: e cioè l'affidamento ai Somaschi del seminario patriarcale di Venezia, la bolla di Clemente VIII e l'inizio del Clementino di Roma.

Nel testo definitivo delle costituzioni, edito nel 1626, la narrazione delle origini venne ridotta a poche righe nel primo paragrafo del primo capitolo del libro primo.

6. Edizioni

Il testo dei due capitoli è stato stampato in *Veneta seu Mediolanen. beatificationis et canonizationis ven. Servi Dei Hieronymi Aemiliani*, Romae 1714, nel *Summarium*, c. 26, p. 117-120 e in G. LANDINI, *S. Girolamo Miani*, Roma 1947, p. 495-497.

CONSTITUTIONI CHE SI SERVANO
DALLA CONGREGATIONE DI SOMASCA
DEDICATA AL MINISTERIO DE GLI ORFANI
NELLE CITTA' DI LOMBARDIA

NEL nome della santissima Trinità, Padre, Figliolo et Spirito Santo et della gloriosa Vergine Maria.

Del origine e vita de fondatori della congregatione.

Dalla santa Chiesa si canta che ha soi fondamenti ne monti santi, cioè nell'apostoli et profeti; et essendo questa congregatione, della quale si ha da trattare, chiesa particolare, mostrar si debbe li soi fondamenti, li quali sono stati risplendenti di santità et perfettion di vita.

Questa congregatione, dedicata al ministerio dell'orfani, hebbe origine nell'anno del Signore 1531 in Bergamo per la felice memoria de messer Girolamo Emiani gentilhuomo Venetiano; qual essendo giovine si dava al mondo et alli appiaceri di quello, ma convertito a Dio, havendo per padre spirituale il reverendissimo vescovo di Chieti^a, tanto s'infocò nell'amor di Dio che, lasciato il mondo, si pose al servitio de poveri miserabili, vestendosi vilissimamente. Et per alquanto tempo fece quest'humil exercitio nella sua città di Venetia.

^a G n.º 26 aggiunge qual poi fu papa Paolo quarto.

Poi, crescendo il fervor del spirito, con l'obedientia del suo padre spirituale si partì dalla sua città. Spronato dallo spirito del Signore, desiderando di fargli cosa grata, venne a Bergamo, dove, raccolti alquanti orfani derelitti e miserabili, pieni di tegna et di rogna et altre miserie, fulli dato luogo nell'ospitale della Madalena; et ivi con grande carità si esercitava in nettar et mondar questi dalla miseria corporale et con le sante istruzioni dalla miseria spirituale. Perilche fatto come una lucerna posta su el candeliere, mandò fuori tanta luce di bon esempio, che invitò molti a correr dietro all'odore delle sue virtù et accompagnarli a lui. Tra li quali furno quelli reverendi et degni sacerdoti messer pre Agostino Barile di Bergamo et messer pre Alessandro di Besozzo^b; et appresso alcuni boni et devoti laici.

Perilche non contento questo sant'huomo di fare questa buon'opera di pietà a Bergamo solo, cominciò a dilatarsi, essendo moltiplicati li orfani, et andò a Somasca, e poi a Como, successivamente con una bona compagnia a Milano. Dove dopo molto e molto patire e d'infermità, così de bisogni corporali, come de molti scherni et ignominie non senza persecuzioni, e finalmente li fu dato per albergo di queste creature un membro dell'hospital grande detto Santo Martino. Dove stabilita et inviata l'opera, accettò alla sua compagnia un monsignor Federico Panigarola protonotario apostolico et insieme un messer Angelo Marco de conti di Gambarana fatto poi sacerdote^c.

Et lasciato il servo di Dio bon governo in questa opera,

^b G. n.º 26 quali sono vissuti fin alla vecchiezza con grande santità in questa congregatione.

^c G. n.º 26 li quali sono vissuti in grande strettezza di vita, poverissimi a sé et di gran pietà al prossimo.

invitato da un messer Bartolomeo Borello, se ne ritornò con alquanti in una villa detta Somasca ne confini de Venetiani [f. 25^r] et Milanesi. E ivi, non essendo altro modo di vivere, andava con li suoi cari poveri a lavorar ne campi, facendo una vita molto stretta et faticosa; et per tirar tutti alla bona via, si faceva il più humile et più abiecto di tutti, stando esso nobile e vecchio huomo alla regola del minimo orfanello ad imitatione del benigno Iesù. Et per tal profonda humiltà et carità con fervor di spirito, mandando fuora fragrante odore di virtù, tirava a sé da diverse bande eletti spiriti. Et oltre li predetti, doi altri gioveni di Pavia: un di dottrina raro messer Marco ^a, il secondo fu messer Vincentio de conti di Gambarana ^o. Appresso si convertì un messer Leon Carpano della Piadenzin ^t. Et molti altri devoti sacerdoti et ferventi laici si accostorno a questa santa compagnia, delli quali alcuni in essa vivono et in hora con bona edificatione del mondo.

Sì che, congregati a Somasca questi servi del Signore, il santo huomo messer Girollamo li manifestò l'animo suo, che era di far frutto nel mondo non solamente in far di queste congregazioni de orfani et haver cura de levar quelli delle miserie corporali et spirituali; ma sotto de questo far delle congregatio-

^a G. n.º 26 qual è vissuto sacerdote con grande fervore di spirito et santità di vita.

^o G. n.º 26 il qual invero non è stato di manco dottrina et santità del predetto amatore di povertà; questo doppo molti anni con odore di santità sacerdote dignissimo è passato al Signore.

^t G. n.º 26 il qual disposte le sorelle cinque al servitio di Dio e due al matrimonio, se dedicò con quella facoltà che li restò al servitio di Dio, seguitando questo santo huomo nell'opera della pietà. Qual doppo molti anni chiamato a Roma, oltre le altre imprese, fu eletto capellano di Sancta Sanctorum et visitato nella sua infermità da papa Pio quinto et con un celebre nome di santità doppo molti anni è passato al Signore.

ni di cittadini et nobili, che con il ministerio et essercitio circa le cose temporali di queste opere, a loro fossero ministrare le cose spirituali dalli sacerdoti della compagnia: et tutti insieme acquistassero la gratia e gloria di Dio. Et doppo che questo santo huomo hebbe congregato insieme queste compagnie et fatte alcune congregationi de orfani in Bergamo, Somasca, Como, Milano, Bressa, Pavia, vivendo in somma astinenza et grande povertà con una viva fede, talmente che per questa faceva cose miracolose.

Ma essendo chiamato a Roma dal cardinal di Chietti per operar l'opera del Signore, congregò insieme quelli fratelli che a quel tempo si trovorno a Somasca, et fatta come era suo costume l'oratione, li manifestò esser chiamato e a Roma et al cielo, et disse: Fratelli, penso che anderò a Christo. Et quasi di subito infermato di febre pestilentielle, in pochissimi giorni pervenne al termine della vita con grand'esempio di santità. Et piangendo li suoi figlioli et fratelli, disse: Non piangete, imperoche io vi giovarò più di là che di qua. Così, ricevuti li santissimi sacramenti, se ne passò al Signore nel 1537 adì 8 febraro.

Et in questi istessi giorni passò felicemente all'altra vita il reverendo frate Tomaso dell'ordine de predicatori, qual era in compagnia del predetto messer Girollamo et predicava con grandi frutti a quelli circonvicini popoli, facendo con il sudetto servo del Signore molte paci et concordie. Et apresso a molti altri morse un eccellente medico [f. 25^v] Piamontese, qual era in compagnia de predetti. Et tutti furno sepolti nella chiesa di Santo Bartolomeo di Somasca et le anime loro, come crediamo per le sue precedenti bone opere et per la misericordia di Dio esser collocate nelle celesti sedie, nel qual luoco pregano per il prospero successo di questa congregatione et per il spiritual pro-

fito di queste sante opere, le quali il Signore si degni di crescer et di numero et di merito a gloria di Dio.

Dell'auttorità della congregatione

Per la morte di questo servo del Signore, qual era sta capo e fondamento di questa compagnia, tutti li fratelli sacerdoti et laici restorono come pecore senza pastore et timidi nauti senza nocchiero, non sapendo quello dovessero fare, andar inanti et governar la barca o pur ritornar ciascuno al suo primo instituto. Stando questo grande dubio, il favor del Signore non gli abbandonò, dandosi ferventemente all'orationi, raccordandosi il defonto padre haver detto che non dubitassero ponto, ma seguitassero l'impresa valorosamente. Siché, confidati nel divino aiuto et nelle preghiere del divoto servo di Dio, essendo già cresciuta la compagnia de sacerdoti et laici, et tra li altri di quei doi reverendi et degni sacerdoti messer prete Mario de Lanci de Bergamo huomo di gran zelo et di santa vita, l'altro messer prete Francesco dalla mora nobile Piamontese, tutti insieme pigliorno ardire et fatto capo messer prete Agostino se posero ad operar nel servitio degli orfani, restando però molti di loro sacerdoti a Somasca, quali facevano una vita commune da poveri religiosi, essercitandosi per l'oratione al fervor del spirito et essercitio della virtù in somma pace et tranquillità.

Ma ritrovando quelli che andavano per le città difficoltà di operare, considerorno esser necessaria l'autorità apostolica per firmar et stabilir la congregatione, sì che fu eletto messer prete Angelo Marco di Pavia all'andar a Roma. Dove andato, stette per molto tempo et impetrò un breve dalla felice memoria di papa Paolo terzo: di poter elegere un superiore pro tempore,

il quale eletto sia superiore a tutta la congregazione et habbi autorità di commandare et mutar li fratelli di luogo a luogo; et insieme dette autorità alli sacerdoti di ministrar li sacramenti et assolver li suoi subditi anche dalli casi episcopali; et immediate ne sottopose alla sedia apostolica, dando finalmente autorità alla compagnia di far constitutioni ne suoi capitoli et mutar quelle, come è solito et necessario fare nelle congregazioni.

Per la quale autorità stabilita et firmata la compagnia, si ordinano et instituiscono le presenti constitutioni, da servarsi da tutti li sacerdoti et laici che voranno star et perseverar in questa congregazione, pasati per li capitoli con la maggior parte delle balotte in favore. Le quali constitutioni non tendono ad altro che a farci vivere piamente verso Dio, sobriamente a noi stessi et operar giustamente et senza scandolo verso al prossimo. Così la gratia del Spirito Santo posseda li nostri cuori, sì che possiamo far cosa grata alla maestà divina per sempre et nel secolo de secoli.

Seguono poi li altri capitoli in materia dela ordinatione.

ORDINI GENERALI PER LE OPERE

INTRODUZIONE

1. I manoscritti

Degli «Ordini generali per le opere» si conserva un unico ms., il 248.1.C dell'archivio generale dei padri Somaschi di Genova. E' un ms. cartaceo (13 x 20,5), formato da diversi quinternetti di due fogli l'uno. La scrittura è corrente e non presenta correzioni. La numerazione delle pagine è posteriore. Non vi sono indicazioni di archivio precedenti, che possano aiutare a scoprirne la provenienza. Consta di due parti: la prima contiene *Ordinationes Clericorum Regularium divi Mayoli Papiæ alias Congregationis Somaschæ* (f. 1-3^r), seguito dall'*Ordo recipiendi fratres ad professionem* (f. 3^v-6^v); la seconda gli «Ordini generali per le opere» (f. 6^v-17^r). Il ms. non è mai stato edito.

2. Gli «Ordini generali per le opere»

Gli «Ordini generali per le opere» raccolgono le norme generali che regolavano la vita delle opere. «Opere» o «lochi» erano i nomi con cui si designavano le istituzioni, ove il Miani e i suoi compagni «servivano» i fanciulli orfani.

Queste norme sono distribuite in diciassette capitoli, di diversa estensione, abbastanza ordinatamente disposti.

I primi tre capitoli descrivono l'ufficio delle persone, alle quali era affidata la cura delle opere: il sacerdote, il commesso, i ministri. Ricordati i compiti del sacerdote, si sottolinea la necessità che la sua vita sia santa. Egli è inoltre un padre spirituale: deve perciò amare e aver cura dei figlioli, partecipare alla loro vita; deve mantenere la concordia tra i ministri e i protettori, essere unito con il commesso; non cerchi lavoro fuori, se prima non avrà servito la casa; davanti agli occhi abbia l'onore di Dio e della congregazione. Nel commesso devono risplendere tre qualità: il timore di Dio, una vigilante custodia su di sé e sulla casa, sommissione e concordia col sacerdote. I ministri dell'opera sono normalmente: un incaricato del lavoro, un dispensiere, un cuoco e un maestro. Gli uffici minori, che potevano essere affidati anche agli orfani più grandi, erano quelli del guardiano, sacrestano, portinaio, incaricati dei dormitori, della pulizia, della cerca.

Seguono le norme che regolavano la scelta delle persone impegnate nelle opere: sia quelli che si presentavano dal di fuori, come quelli cresciuti in casa o da avviare allo studio e agli ordini sacri.

Si parla poi dei momenti principali su cui si fondava la vita delle opere: la frequenza ai sacramenti e l'orazione per la formazione spirituale, la scuola e il lavoro. Vi erano due mezzi caratteristici per la formazione morale, adottati con grande successo fin dall'origine della congregazione: l'udienza per i piccoli, la congrega per i grandi e per i ministri. E ancora le norme che regolavano la penitenza, l'obbedienza, l'uso del denaro e del vestire, insistendo sulla efficacia dell'esempio di povertà.

Son trattati infine alcuni problemi particolari: funzioni, processioni e funerali, questue. Si accenna ai rapporti con le donne, in particolare alla direzione di opere femminili; alle norme che regolano la ospitalità; alle prescrizioni riguardanti il suffragio dei fratelli defunti.

3. Caratteristiche

Questo l'argomento degli « Ordini generali per le opere ».

La trattazione è sobria; l'espressione chiara, vivace, precisa. Le norme di vita si intrecciano armoniosamente a riflessioni spirituali o a principi educativi. Il tutto in una limpidezza di stile, che conferisce al testo fluidità e nello stesso tempo dà calore alla norma, toglie pesantezza alla riflessione e astrattezza ai principi. Ne vien fuori una esperienza vitale, comunicata con semplicità.

Non è nostro compito analizzare e studiare il contenuto di questi ordini generali: ci sembra però valga la pena di sottolineare qualcuna delle espressioni, che ogni tanto colgono il lettore col sapore di una gradita sorpresa.

Il sacerdote, da buon padre, deve sapersi « discomodare per ben del prossimo ». Per la pace e il profitto di tutta la famiglia, sacerdote e commesso devono essere « un'anima in doi corpi et in due anime una volontà sola ».

L'opera è « del Signore »; la roba « è robba del Signore »; la sostanza dei poveri deve essere maneggiata fedelmente, perché « è commune cosa consacrata a Christo ».

L'ufficio di guardiano « perché è di fastidio, è bene mutarlo ogni mese ».

Il capitolo sulle persone da accettare nelle opere è un piccolo gioiello: se chi è troppo stretto nell'accettare « va a pericolo di rendere conto di quelli che son chiamati da Dio ... », « peggio fa chi è troppo largo in accettare ognuno ». E tra i criteri per l'accettazione si legge: « quelli che vengono per non portare la croce et vivere secondo li nostri ordini, non sono per noi ».

Così nel pensare al domani degli orfani si deve « cercar con diligenza di dar ad ognuno, secondo la sua vocatione et attitudine, recapito nella sua adolescenza », perché le opere non hanno altro scopo che « aiutare le creature fuora della miseria corporale et spirituale, et ornati di qualche virtù dargli buon recapito a gloria di Dio ».

« Chi vol contenere queste creature in officio », deve saper dare loro un lavoro « secondo il suo grado », perché « conviene a poveri affaticarsi ... per fare il comandamento di Dio, per poter sustentare la vita sua quando saranno grandi, per non essere troppo molesti al prossimo in cercare elemosine et insieme per fuggir l'otio ».

Nella udienza le colpe dei figlioli devono essere ascoltate « con maturità », e anche il castigo sia dato « con carità ».

Dopo aver parlato della obbedienza al capitolo, al superiore, al sacerdote, al commesso, ecco la conclusione: « et tutti insieme obedir a Dio, che ci comanda che ci amiamo insieme ».

E finalmente, perché bisogna pur concludere, dopo aver ammonito a guardarsi dalle comodità e dalla troppa spesa, ma nello stesso tempo ad aver cura « che li putti vadino in ordine » sia pur da poveri, ecco in una frase la testimonianza del somasco: « Questo è il bon essemio che si dà al mondo, questo è quello che tirerà molti alla nostra congregatione, si servaremo inviolabilmente la nostra vocatione d'essere ministri de poveri del Signore ».

4. Le fonti

Gli *Ordini* nascono dalla vita che si conduceva nelle opere. Essi attingono ad una esperienza iniziata con il fondatore e maturata negli anni. Sembra perciò fuori luogo parlare di fonti.

E' però possibile e sicuramente proficuo accostare l'esperienza degli *Ordini* ai documenti del tempo, che, sia pur con diversi intenti, esprimono la stessa vita: soprattutto le poche lettere del fondatore e i decreti capitolari dei primi anni.

Non riteniamo ancora una volta nostro compito approfondire questo campo, ma nello stesso tempo non sappiamo resistere dal darne almeno un esempio. Si legga assieme al capitolo degli *Ordini* sull'ufficio del sacerdote, quello che il Miani raccomandava il 5 luglio 1535 al prete Lazzarin: « A messer pre Lazzarin che abia per arecomandà quele pecorele, sel ama Christo. Ett che ali tenpi de le sue confesiuu el non aspeti che li puti el chiami, ma lui li inviti loro caldamente ala confesiuu ett comuniun secondo la solita bona devuciuu solita. Et non lasi refredir el foco del spirito, aciò non ruini ogni cosa. Ett che el vadi speso a diznar con loro, ett li domandi speso chi se vol confesar. Ett dopo confesà, li facia quele admoniciun in publico ett in privato che li mostrerà la carità de Christo ».

Oppure ai passi degli *Ordini* ove si parla del dispensiere e delle cerche si accostino queste altre parole della stessa lettera: « El maser non facci golozi li puti, né non li lasi patir; ett faci bon consulto del modo del pezo del pan, et non se lasi venir lasedio nela caza, et meti qualche bon ordine de le cerche, che la compagnia non perdi quea via de star nela solitudine ».

Un'altra fonte, alla quale si può attingere per un confronto, sono i decreti capitolari. Purtroppo non abbiamo conservato che frammenti di quegli atti e qualche breve riassunto. E' immediato il richiamo, ad es. fra il capitolo delle orazioni e le proposte del capitolo dell'agosto 1538 (f. 14^v), oppure quanto si dice qui sul commesso con la proposta fatta allo stesso capitolo (f. 16^v).

Gli esempi si possono moltiplicare, tanto ch'era prima intenzione pubblicare in calce al testo degli *Ordini* i passi paralleli dei documenti coevi.

Negli *Acta congregationis* sotto l'anno 1547 sono raccolti numerosi decreti che hanno riferimento con gli *Ordini*. Il compilatore della raccolta alla fine aggiunge una nota: « Gli antecedenti ordini e decreti, per quel che raccolgo da un libretto antico trovato nell'archivio di Pavia, non furono tutti determinati in questo solo capitolo, ma in altri

seguenti » (p. 24). Queste parole ci portano a parlare di un problema, che riguarda direttamente la nostra introduzione, quello della data di composizione del documento.

5. La data di composizione

Anche gli *Ordini* non portano data. Il ms. 248.1.C fu scritto certamente dopo il 1569. Nella prima parte contiene infatti le costituzioni stabilite il 1° maggio 1569 e il rito della professione religiosa. Ci sembra però altrettanto certo che il testo degli *Ordini* risalga ad un'epoca anteriore.

Lo deduciamo dalla situazione che è supposta nelle opere.

Particolarmente significativo è il capitolo sulla obbedienza, dove si sottintende tutta una struttura, che è propria del periodo antecedente il 1569: il capitolo e il superiore nella congregazione, il sacerdote e il commesso nelle opere, il visitatore che fa da tramite tra il capitolo e le opere. Altrettanto si dica delle norme che definiscono i compiti del sacerdote e del commesso, la accettazione di nuovi membri. E' una fisionomia che rispecchia quella che noi troviamo già nel « Libro delle proposte » (1538) e nei successivi decreti capitolari a partire dai primi anni.

Tutto induce a pensare che anche questi « Ordini generali per le opere » siano da datare intorno agli anni 1550-1555.

6. Valore storico

La scoperta di questo documento, che è venuto fuori dall'archivio generale soltanto da un paio d'anni per merito dell'archivista p. Marco Tentorio, è importante per conoscere la storia dei Somaschi nei venti anni che seguono la morte del fondatore. Esso permette di farci una idea abbastanza chiara sulle strutture, le attività, la impostazione delle opere, lo spirito che muoveva quei primi compagni del Miani nel loro servizio ai poveri. E' come il fondo di un quadro, che rende possibile disporre, connettere e, quindi, illuminare tanti particolari, che si potevano raccogliere dagli altri documenti, ma che non era facile interpretare.

La sua conoscenza fa perciò maggiormente rimpiangere la perdita delle prime costituzioni e del libretto « Delli costumi degli orfani ».

ORDINI GENERALI PER LE OPERE

Dell'ufficio del sacerdote

SECONDO il suo nome vivere debbe il sacerdote, che è di dare cose sacre, exempii sancti et virtuosi, dar il salutar verbo di Dio, dichiarando spesse volte di misterii che occorrono alle feste nella chiesa, esponere alli suoi subditi le cose semplici della vita christiana con gli esempi de sancti, ministrar con spirito et carità li sacramenti del confessione et comunione con sempre prima essortarli alla degna preparatione. Ma niuno ministra ben al prossimo le cose sacre, se lui sarà [^{f. 7^a}] profano et dato alli sensi. Però ha da vigilar prima per se stesso dando opera alle sacre lettioni et frequente orationi, accomodandosi alla famiglia sua al celebrare. Et se non haverà alcuno della congregatione appresso, allega un buon padre spirituale per suo confessore et con il quale si possa consigliare ne' dubbii suoi.

Et perché non solamente è sacerdote, ma padre spirituale, però debbe amare et havere diligente cura delli figlioli, che gli sono dati in cura, in tutte quelle cose che fanno al profitto dell'anima, discomodandosi per ben del prossimo; et cercare d'es-

ser presente alla oratione vocale e mentale, alla disciplina et alla mensa, et al far recitar li putti et insegnar qualche cosa di gramatica, non essendo altro che insegna; ritrovarsi per far la congrega de grandi in casa; studiasi ancor come buon padre tener la concordia in casa fra gli ministri et fra gli protettori con boni avisi, essortationi, preghere et qualche [f. 77] volta con minaccie; tener tutti in officio. Sia amorevole con il comesso, consultandosi spesso insieme, et far tutte le cose unitamente d'accordo. Et non attendere di fuora, si prima non satisfèrà alla casa.

Guardisi di non alterar li ordini del suo predecessore senza consiglio del superiore o visitadore; e non metti usanze che siano fuora delli ordini et li successori non perseverano in quelle. Nelle sue attioni habbi sempre l'occhio al honor di Dio et della congregatione: chi non sa che, si è offeso un membro, tutto il corpo si dole? Et amar li fratelli della compagnia più che fratelli carnali. Andando nelle città dove non è stato, si presenti all'ordinario et piglisi la licentia di ministrare li sacramenti a quelli di fuora; stia in pace con il suo parrochiano; guardisi di non far parole in publico né altra cosa, donde ne riesca scandalo al prossimo et offesa al eterno Dio.

Dell'officio del comesso

[f. 82] Tre principal cose haver debbe quel fratello che ha questo officio del comesso.

Prima gli è molto necessario il timore di Dio: et per conservarsi in questo sancto timor, de' esser fervente nell'oratione et frequentar li santi sacramenti della confessione et comunione.

2.º De' haver una vigilante custodia, prima di se stesso et poi di tutta la casa che harà in cura, con prudenza; guardarsi di non scandalizare quelli pupilli et vigilare che in loro parimenti non sia offesa di Dio, né brutti costumi; castigar quelli debitamente de suoi errori all'audienza secondo la qualità et gravità de defetti, così dar il castigo, però sempre con clemenza. Al suo officio appartiene anchora tener netti et mondi li orfani et mandarli fuori di casa et di corpo et d'animo ben composti. Così del vivere de' far dar a tutti li suoi bisogni, secondo la qualità et necessità delle creature. De' soprastare alli altri ministri et ordinar a [^{6.º}8.º] tutti le cose che hanno da fare, cossì in casa, come di fuori. Et de' esser vigilante la matina in far levar dal letto, dir l'officio, far tutte le altre cose ad hora et tempo, procurar da lavorare per li putti et tener buon conto di tutte le cose.

3.º E' l'humil sumissione et concordia con il suo padre spirituale, dalla quale proviene la pace e profitto di tutta la famiglia, talmente che siano un'anima in doi corpi et in due anime una volontà sola. Et de' far provvedere alla casa ad hora et tempo delle cose necessarie et dello vivere et del vestire da spenditori nostri.

Delli ministri dell'opere

Le opere, oltre il sacerdote et comesso, hanno bisogno de altri ministri per fare l'opera del Signor integramente. Et perché queste opere non suono equale famiglia, però è necessario più e meno ministri, secondo la quantità della famiglia.

Prima: apresso il comesso alla più parte de necessario uno ministro che sia o della congregatione overo mercenario, però tale che si conformi alli nostri costumi; il quale sempre con la intelligenza del comesso habbi cura de lavoreri, che con fedeltà et diligenza siano serviti li mercadanti.

2.º Sia uno dispensero, il quale con il consulto del comesso ordinarà con il cogo le cose necessarie per il vivere, havendo cura che fedelmente sia dispensata la robba del Signor, dando a ciascuno secondo il suo bisogno; apparecchi le tavole, non lassi guastar la robba per avaritia, né sia prodico a dispensare tutto ad un tratto. Il tempo che li avanza lo dispensi al beneplacito del comesso.

3.º Sia un cogo, il quale con carità apparecchi le cose che appartengono alla cucina così per li sani come per li infermi. Et questo si studia di far le cose ad hora e tempo per conservar la pace, cerchi di fare le cose sue con monditia; al quale, [f. 9v] bisognando, il comesso li conegni un compagno che lo aiuti.

4.º Conviene in molti luochi haver un ministro, che insegni alli putti insieme con tutti li altri grandi, quali tutti aiutano a far recitare. Qual può anche havere cura delli infermi, secondo che pare al comesso, alli quali con sollicita cura et carità se gli debbe attendere, stando alle regole del medico. Questo officio, come anche li inferiori, si potranno esequire per li orfani più grandi, secondo che pare al padre et comesso.

Succede l'officio del guardiano, al qual officio ordinariamente si deputa uno de putti più grandetti, di qualche bontà et prudenza: et questo ha cura de putti in presenza et assenza del comesso. Ha cura il guardiano che li putti la matina si espe-

discano, vadino tutti all'ufficio, alla messa, et farli andare per ordine a doi a doi; che imparino, lavorino, tengono silentio alle sue hore et che dicano la letanie della Madonna la matina et quelle de [f. 10^v] sancti dopo disnare. Ha cura che non si faccia de defetti per casa et in compagnia; et si pur accade qualche difetto, avisar che vadino all'audienza. Questo può dare per penitenza che beano dell'acqua in tavola alli disobedienti; quelli che in tavola non asservano la modestia, li può mandar in mezzo del refettorio. Questo officio, perché è di fastidio, è bene mutarlo ogni mese.

Così li altri officii inferiori si possano mutar per la congrega ogni mese, li quali sono questi: uno che habbia cura della sacristia, di sonar l'ave Maria, tener in ordine ogni cosa politamente et servi alla messa. Uno portinaro che habbi cura di tenere serrate le porte, et faccia le risposte, la sera consegna la chiave al comesso. Doi che habbino cura del dormitorio, di fare li letti et tenere la casa netta. Così uno che habbi cura delle lucerne. Uno che habbi cura di tenere netta la testa alli putti che gli vien male, ongendoli, lavandoli et [f. 10^v] facendoli ogni altra cosa che gli bisogna; a quelli che hanno male lavandoli ogni otto dì, et li altri sani ogni quindici dì, et qualche volta li piedi.

In quasi tutte le opere sono necessarii di quelli che vadino a cercar del pane et altre cose necessarie; al qual officio bisogna cercare di mandar putti costumati et che diano bono essemplio; a questi bisogna dar li soi bisogni in casa, acciò non facciano disordine fuora con scandalo del prossimo.

Tutti questi officiali, compiti che hanno il loro officio, vadino in compagnia a fare qualche cosa con gli altri.

Dell'accettare persone nelle opere

Grande prudenza si ricerca accettar persone nelle opere, perché chi è troppo stretto in non volere accettare alcuno, va a pericolo di rendere conto di quelli che sono chiamati da Dio et faccino frutto nel opera del Signor; ma peggio fa chi è troppo largo in accettare ognuno, perché molti di questi per li suoi pravi [^{f. 11^v}] costumi confondono le opere et si parteno scandalizzati, non essendo chiamati da Dio.

Però è da osservare questa regola: che quelli che sono occupati in opere buone, non facilmente se debbano accettare, ma essortarli che perseverino in quelle bone opere. Così quelli che la vita loro è stata descostumata et dissoluta, perchè sono invecchiati ne suoi pravi costumi, non sono per queste opere. Quelli che sono de altre religioni, non si debbono accettare. Quelli che vengono per non portare la croce et vivere secondo li nostri ordini, non sono per noi. Così anche quando si vede che non sono necessariii né qua né là per le opere, specialmente non havendo essercitio alcuno. Et tutto si faccia con participatione del pr. superiore.

De quelli che si allevano nelle opere

Maggiore prudenza si ricerca in deliberare d'intertenir quelli delle opere che sono venuti per orfani, che accettarne de grandi. Li superiori con gran occhio de [^{f. 11^v}] prudenza debbono investigare li atti e costumi delli putti, che si allevano nelle opere, et non admetterli facilmente, se non si vede in loro bone inclinationi alla virtù et che siano per riuscire o per sacerdoti, o per comessi, o per buoni ministri; ma cercar con diligenza di dar ad ognuno, secondo la sua vocatione et attitudine, reca-

pito nella sua adolescenza, considerando per qual causa sono fatte queste opere, cioè per aiutare le creature fuora della miseria corporale et spirituale, et ornati di qualche virtù darli buon recapito a gloria di Dio.

Dell'admettere li orfani alla gramatica e ordini

Per tutte le opere debesi insegnare a tutti li orfani legere et scrivere a quelli che son atti. Ma quelli che il sacerdote et comesso iudicaranno capaci ad imparare gramatica et fare profitto, con il iuditio del visitadore, dopo che sapranno ben leggere, siano admessi all'imparar, non partendosi però dal essercitio manuale [f. 12^r] oltra il tempo del imparare, né dalla regola delli altri orfani, per servare la pace in casa et tenere basse le creature a sua utilità.

Et dopo che si vederanno perseverare facendo profitto nelle lettere et virtù morali, si potranno levare dalle opere et mettere nelle scole delle lettere, con disegno di farli ordinar chierici. Et questi siano esercitati nelle cose dell'ufficio divino et delle cerimonie apresso d'uno buon padre.

Della frequentia de sacramenti

Li sacerdoti celebrino ogni giorno, eccetto si non restino per qualche impedimento, et frequentino le confessioni per andare più puri al sacramento. Li comessi con qualche altri ministri di casa vadino ogni otto dì alle confessioni et comunioni, se non haveranno impedimento. Et tutti li ministri si confessino ogni settimana et comunicarsi all'arbitrio del padre almeno una volta il mese. Li putti ogni mese si confessino et alle feste grandi li adulti si debano comunicare.

Quelli che frequen [f. 12^v] tano li sacramenti puramente et degnamente, fano gran profitto nella vita spirituale et mirabilmente sono aiutati a portar pacientemente la croce delle tribulationi.

Delli ordini comuni de tutte le opere circa l'orationi

Per tutto l'anno debbesi in tutte le opere dire l'officio della gloriosa Vergine, al quale tutti di casa, potendo, debbono convenire et dirlo bene, con haver cura il comesso che si accordino nelle voci.

Ogni domenica dicono li sette salmi penitentiali; il lune, non essendo festa di precetto, dicano l'officio per le anime de defonti benefattori; il mercore dicano li salmi graduali; il giovedì l'officio del Spirito Santo; il venere quello della croce et il sabbato il rosario, essendo questi giorni festa.

Et ogni dì dopo la compieta si dica l'oratione vocale consueta, la quale si dice anche la matina vestendosi li putti. Li ministri con li putti di comunione ogni dì, matina e sera, stiano per un quarto d'hora all'oratione mentale, dove [f. 13^v] si lega quattro parole devote di qualche bel libro, che eccitano a levare la mente in Dio et considerar li suoi beneficii. Li putti che non sanno leger, mentre che li altri dicano l'officio, essi dicono la corona della Madonna.

Della cura dell'essercitio

Li superiori delle opere usar debbono grande diligenza che sia ben dispensato il tempo; onde è necessario chi vol contener queste creature in officio che, oltre le orationi, procurino che

tutti habiano qualch'esercitio secondo il suo grado et che si può fare più facilmente da tutti.

Prima, dopo le devotioni, imparino le sue lettioni; et recitate, tutti si mettano alli suoi exerciti secondo l'ubedienza, perché così conviene a poveri affaticarsi, per tre rispetti: prima per far il comandamento di Dio; secondo per poter sustentare la vita sua quando saranno grandi; terzo per non essere troppo molesti al prossimo in cercare elemosine et insieme per fugir l'otio.

Et in questo il comesso operi [f. 13^r] che li grandi non habino tempo da gitar via; et mentre che si lavora, la matina si faccia servir un'hora di silentio et poi fare dire le letanie della Madonna, così dopo disnare il simile, facendo dire quelle de santi et qualche altri orationi o laudi a gloria di Dio

Dell'audienza et congrega in casa

Bellissimo ordine è stato dal principio di queste opere in qua, et non si de' lasciare, perché ne reuscisse gran bene et pace alli superiori et alli subditi, di far ogni dì l'audienza dal comesso con uno appresso di sé, dicendo prima il *Pater noster*. In questa con maturità si odano le colpe de figlioli, havendo comesso qualche cosa o in casa, o fuora di casa. Et quelli che si accusano da per sé, passino con poca penitenza; ma quelli che sono accusati o dal guardiano, o da compagni, con carità si li dia il castigo secondo l'errore per sua emendatione et per esempio de altri. In questa si ordinano le cose che sono da fare, [f. 14^r] et circa de bisogni di tutti et de lavoreri si rende conto, per non turbare fuora di questa il comesso, et esso senza colera possa castigare li delinquenti.

Delli difetti poi che comettono li grandi et ministri di casa, ne dimandano la penitenza alla congrega, nella quale, presente il sacerdote, li ministri dicano sua colpa almeno una volta al mese; et dove è famiglia assai, si de' fare ogni settimana per quelli che non vanno all'audienza ad humiliarsi. Et in questa si avisi se gli è qualche disordine in casa, per poterli far il debito remedio.

Del digiunare et fare la disciplina

Bona cosa è, dice la Sapiencia, quando l'homo comincerà da putto a portare il giugo del patire per amor di Dio. Però ad imitatione delli boni servi del Signore, in queste opere si de' digiunare (oltre il digiuno di precetto) il venerdì in memoria della passione del Signore, salvo se non fosse qualche vigilia apresso et che al padre sacerdote paresse di despensarlo. Faciasi anchora l'advento da [f. 14^v] quelli che sono sani; et non si mangino latticini, potendosi fare altramente. Et si debbe fare la disciplina li venerdì di sera da quelli che sono grandetti, dicendo il *Miserere, De profundis, Pater, Christus factus etc., Iesu Christe Fili*, tre volte, con l'oratione *Respice quesumus*.

Dell'obediencia et altri ordini per le opere

Quando la santità del papa concede facultà alla congregazione d'elleggere superiori, obliga insieme tutti li sudditi a obedir a quello; così quando nel capitolo uno sacerdote et uno comesso l'hanno deputati al governo d'una famiglia, la famiglia è tenuta di obedirli; et similmente quando uno è deputato guardiano, tutti l'inferiori sono obligati et debbono obedirlo. Et il

non volere obedir a suoi superiori nelle cose giuste et honeste è grave peccato. Però per conservatione della congregatione tutti li fratelli obedire debono al padre superiore et a tutte le ordinationi [f. 15^r] che si fanno nel capitolo; così li ministri per le opere con li altri inferiori debbano esser obedienti al sacerdote e comesso; et tutti insieme obedir a Dio, che ci comanda che ci amiamo insieme.

In tutte le opere si debe benedir la mensa dal sacerdote et fare le gratie, facendo legere mentre si mangia qualche letitioni, d'onde se ne cavi qualche frutto per l'anima; et la sera comunemente si faccia disputare li putti delle cose della vita christiana.

E' officio del comesso, per condescendere alla imbecillità de putti, darli alcune volte delle recreationi o in casa o fuora.

Del manegio de danari et del vestire

Quando le opere hanno li suoi spenditori fuora, pochi dinari accade manegiare alli fratelli; ma quando è in quelle opere, che di fuora non suono spenditori, il sacerdote e comesso, o l'uno, o l'altro, manegiano fidelmente la sostanza de poveri, perché è commune cosa consacrata [f. 15^v] a Christo. Et li altri ministri di casa et manco li putti non manegiano, né tengano denari, salvo se qualcuno de ministri fosse mandato a fare qualche servitio, o comprare qualche cosa, ma appresso di sé non tenga dinari. Nel spendere si tenda alla povertà, così nelle cose del vivere come nelle cose del vestire, per non scandalizare li prossimi.

Et il padre visitadore habbi questa cura, dove si manegia

denari, di farsi rendere conto; et usare gran diligenza che niuno eccedi il modo honesto del vestire secondo il nostro grado, guardandosi dalle delizie et dalla troppo spesa, ma ben havere cura che li putti vadino in ordine da poveri. Questo è il bon essem- pio che si dà al mondo, questo è quello che tirerà molti alla nostra congregatione, si servaremo inviolabilmente la nostra vo- catione d'essere ministri de poveri del Signore.

De alcune usanze delle opere

In quelle opere dove è concorso di populo et che già è posto in uso di cantar vespero grande in chiesa, si perseveri, per [f. 16^r] dare edificatione al prossimo et intertenere li putti in sante devotioni; così dove è solito dire l'officio la settimana santa et l'ottava del *Corpus Domini*, si perseveri in quella. Et si servi li ordini della città, dove si trovano, in fare le proces- sioni generali con tutta quella devotione che si può; et simil- mente d'andare alli morti, dove si costuma.

Non poca diligenza debbono havere li comessi in mandare fuora li putti alle cerche de danari con le bussole, come a quel- la del pane, in fare che non cerchino altro se non le cose ne- cessarie; et quanto più spesso si può, farli visitare mentre sono fuora, acciò non faccino disordine et diano mal essem- pio a se- colari. Et non si metti usanze de andare fuora per le ville dove non è; et quando sia possibile, se studiano li fratelli de levar tali cerche: bisogna lavorare et sperare in Dio, attendendo alla salute dell'anima, che Dio provvederà alli corpi, secondo che di- ce l'evangelio. [f. 16^r]

Dell' fugire il commercio delle donne

Bella e delicata è la fama della honestà: però con ogni studio tutti li fratelli, così laici come sacerdoti, fugano il commercio delle donne, havendo sempre l'occhio di non dare qualche nota alla congregatione. Niuno de' pigliare cura di congregatione di donne senza il capitolo, sapendo che tutti non suono atti a simile imprese; né alcuno de' fratelli de' essere costretto per obediencia a pigliare simile cura. Et in tutte le opere s'habbia cura che non vengano donne per casa.

Della cura de forastieri

Charità si de' havere alli forastieri, ma con prudenza, che non diano danno all'opera. Non si de' alloggiare alcuno per più d'un dì, né quelli che non si conoscono, salvo in caso di necessità; et havere l'occhio che in luochò della carità che se gli usa, non rubasse qualche cosa di casa. Quelli delle opere non si accettino, si non hanno lettere dal padre dove son partiti; ma a quelli che vanno da luochò a luochò per obedientia, se gli faccia ogni sorte di carità, lavandoli li piedi et dandoli soi bisogni per amore del Signore. [f. 17^r]

Dell'fare officio per li fratelli defonti

Giusta et honesta cosa è che si faccia memoria delli fratelli che passano da questa vita: siché si morirà uno delli padri sacerdoti, tutta la famiglia de tutte le opere dicano tutto l'officio de tre notturni de morti, et quelli che non sanno l'officio

dicano la corona, et li sacerdoti faranno bene fare commemoratione di quell'anima in trenta messe o almeno tre dì. Et il simile si faccia si morirà uno delli comessi. Si morirà qualcun altro de ministri, si gli dica un notturno con il vespero et le laudi da morto et il sacerdote tre messe. Et poi continuamente si fa memoria per li passati defonti et nelle orationi et nelli officii quotidiani, che si fanno per le opere.

Finis



ORDINI DEI SIGNORI PROTETTORI

INTRODUZIONE

1. Manoscritti

Il testo degli Ordini è conservato in un ms. dell'archivio generale di Genova, il ms. cartelle dei luoghi, Ferrara 20. E' un codice rilegato in pergamena, misura cm. 16 x 22,5, consta di dieci pagine numerate. Alla fine sono stati strappati alcuni fogli. Sulla prima pagina, non numerata, reca il titolo: « Capitoli delli orfani cavati ad verbum dal libro rosso in carta pecora ». Inizia riportando le preghiere da recitare prima e dopo le congregazioni (f. 1^r). Seguono i capitoli sui protettori (f. 2^r-5^r). Le ultime pagine contengono documenti riguardanti l'orfanotrofio di Santa Maria Bianca di Ferrara: una lettera del p. Angelo da Nocera al giudice dei dodici savi del 28 aprile 1563; una decisione della congregazione dei protettori del 9 settembre 1565; parte d'una lettera del p. Angiolmarco Gambarana e l'ultimo capitolo degli ordini dei protettori di Milano, sempre del 1565; una delibera della congregazione dei protettori del 6 gennaio 1614. Il documento è copia notarile del notaio Curzio Pacasone fatta il 6 settembre 1628.

Nell'archivio di Genova esiste altra copia segnata cartelle dei luoghi, Ferrara 21. Ha il titolo: « Copia autentica de gli ordini de gli orfanelli, quale deve sempre stare appresso li reverendi padri Somaschi ». Alla fine aggiunge due delibere della congregazione dei protettori: la prima del 1626, l'altra del 1628. Il testo, nella parte che ci interessa, è identico.

2. Origine degli «Ordini»

Come è nato questo documento?

A Ferrara l'opera degli orfani era stata iniziata nel 1558 da un compagno del Miani, Giovanni Cattaneo. Circostanze provvidenziali le avevano fatto subito assumere uno sviluppo straordinario. I Somaschi, secondo le loro consuetudini, si rivolsero al giudice dei dodici savi, dal quale dipendevano le istituzioni pie, perché anche in quella città venisse istituita la congregazione dei protettori. La proposta fu accettata; perciò essi inviarono un regolamento che conteneva le norme principali « che si ricercano in ogni luogo, ove sono tali opere ». Il regolamento venne accolto così come presentato. Tutto questo dovette accadere verso la fine del 1562. Il giudice dei savi lo approvò il 1° gennaio 1563 e l'8 novembre dello stesso anno fu trascritto nel registro del comune di Ferrara.

Ordini per la compagnia dei protettori vi erano in ogni opera. Tra i più antichi son conservati ad es. quelli dell'orfanotrofio di Vicenza, che sono del 1565. Questi di Ferrara presentano sugli altri un interesse particolare, perché, appunto per il modo con cui son nati, offrono le norme generali che erano alla base di tutte le congregazioni di protettori. Per questo motivo abbiamo creduto di poterli affiancare al testo delle Costituzioni e agli Ordini generali per le opere e di poterli legittimamente presentare come « Ordini per i signori protettori », senza specificazione di luogo.

3. Il contenuto

Gli *Ordini* iniziano con una lettera diretta al giudice dei dodici savi di Ferrara, nella quale si domanda che vengano costituiti i protettori e si presentano le norme della loro congregazione.

Queste norme son distribuite in due parti. La prima riguarda le qualità che si ricercano in tali persone: una vita cristiana, che vien riassunta in tre parole: « *sobrie, pie et giustamente* ». La sobrietà riguarda la cura che si deve avere di se stessi nel vivere, nel vestire, nel conversare. La stessa norma il protettore deve cercare di attuare anche con i suoi famigliari. Ci si sofferma in particolare sulla assistenza spirituale e materiale dei fratelli malati e sui suffragi per i defunti. La

pietà regola i rapporti con Dio e si coltiva con la meditazione, i sacramenti, la preghiera.

Nella seconda parte si descrive la attività che i protettori son chiamati a svolgere per gli orfani. Si delinea prima la struttura della compagnia e gli incarichi: priore, consiglieri, cassiere, spenditore, cancelliere. Seguono le norme riguardanti le riunioni e il modo di condurle; il compito dei protettori nella accettazione degli orfani; il dovere nel custodirne gli eventuali beni; il comportamento quando un orfano si ammala; la sistemazione dell'orfano giunto in età adulta; il compito dei protettori verso l'orfano, quando questi ha ormai lasciata l'opera; il trattamento da usare con chi fugge e non offre speranza di ricupero. Si afferma infine la possibilità di scambiare il personale tra le diverse opere, secondo le necessità.

L'ultimo paragrafo, probabilmente aggiunto a Ferrara, riguarda il ricorso al giudice dei savi per i problemi che importino qualche difficoltà o richiedano maggiore autorità.

Il documento ha una importanza che va al di là dei regolamenti delle congregazioni locali. Nei loro confronti si presenta più completo. Si paragoni ad es. con quello di Vicenza, che è quasi contemporaneo. In questo, dopo un capitolo introduttivo di carattere storico, si parla subito dei singoli uffici e se ne descrivono i compiti: i protettori, i sindaci, il cassiere, lo spenditore, il cancelliere, il procuratore, il prete dell'ospedale, il governo delle fanciulle. Tutto si riduce in pratica al primo paragrafo della seconda parte degli Ordini di Ferrara. Manca quanto riguarda la vita personale dei protettori, i loro rapporti con la vita degli orfani.

Gli ordini di Ferrara presentano inoltre notevole affinità con le Costituzioni e con gli Ordini generali per le opere: lo stesso stile, la stessa ricchezza spirituale. Essi sembrano lo sviluppo di quel passo del primo capitolo delle Costituzioni, ove si descrive l'intenzione del Miani nella loro fondazione: « Il santo huomo messer Girolamo manifestò l'animo suo, che era di far frutto nel mondo non solamente in far di queste congregazioni de orfani et haver cura de levar quelli delle miserie corporali et spirituali; ma sotto de questo far delle congregazioni di cittadini et nobili, che con il ministerio et essercitio circa le cose temporali di queste opere, a loro fossero ministrare le cose spirituali dalli sacerdoti della compagnia: et tutti insieme acquistassero la gratia e gloria di Dio ». L'oggetto è sempre lo stesso: le opere. La diversa prospettiva, da cui si pongono gli ordini generali e gli ordini dei protettori, ne arricchisce la comprensione.

ORDINI DEI SIGNORI PROTETTORI

AL nome della Santa Trinità et della Vergine Madre di Dio et dell'invitto cavalier san Giorgio avvocato di questa città di Ferrara.

Molto magnifico signor Giovan Antonio Rondinelli dignissimo giudice de savii, al presente, di questa città di Ferrara et qualunque per l'avenire ci sarà conservatore et capo supremo di questa santa opera de gli orfanelli.

I devoti servi de poveri, ovvero della compagnia di Somasca così appellati et venuti alla cura di essi orfanelli di questa città di Ferrara, non volendo né potendo per le loro constitutioni haver altra carica che de puri ministri, domandano per l'honor di Dio e per governo di così santa opera, che siano lor dati alquanti protettori, che così chiamano, li quali per carità habbino soprintendenza di tale povere derelitte creature, il che ridonda in salute dell'anime loro. Et le qualità di essi protettori, che si ricercano in ogni luogo ove sono tale opere, sono queste.

[Prima s'essortano tali protettori
a vivere christianamente ...]

Prima s'essortano tali protettori a vivere christianamente, il che si adempie in quel precetto: *sobrie, pie* et giustamente. *Sobrie* s'intende esser huomo da bene fra se stesso, iusto verso il prossimo, pio verso Dio. La sobrietà christiana sta nel vivere, vestire et conversare: dunque li fratelli di questa compagnia vivino in casa loro modestamente secondo il loro [^{1. 2^a}] grado e stato et non secondo l'abuso del mondo; habbino habito di honesto christiano; fuggano le male compagnie quanto è in loro, né faccino traffichi ove sia peccato manifesto o pericolo di peccato: il che evitaranno se useranno frequentemente il consiglio de loro padri spirituali. Attendino etiamdio con vigilanza che le moglie, figli et famiglia vivino in simile rettitudine, cioè che loro costumi, habiti, pratiche et vita sia di buon christiano, senza bestemmie, senza giuochi se non di ricreamento, ma honesti in ogni conversatione; et si mantenghino nel timor di Dio et amor del prossimo, né faccino altrui quello che non vorrebbero esser loro fatto et faccino altrui quel che vorrebbero esser lor fatto; anzi, quanto in noi è, far il bene et patir il male. Né habbiano robba d'altri, né liti, et massimamente fra loro; et se pur bisognasse alcuna volta decidere qualche cosa particolare, non lo haverebbero a fare senza il consenso del loro priore e del loro padre spirituale, il che sarà bene che faccino quando anco con alcun loro debitore o creditore fossero astretti a far lite, mostrandosi sempre parati di comporsi con il loro avversario.

S'alcuno de fratelli cadesse ammalato, faccia avvertita la compagnia, acciò sia visitato et aiutato dalli fratelli, tanto spiritualmente, quanto corporalmente: nell'uno essortandolo alli santissimi sacramenti, cioè confessione, comunione et secondo il bisogno anco a gli [^{f. 3^r}] altri ordini, come testamento, estrema unzione; nell'altro, ove fusse il bisogno, sovenendoli de beni temporali, et non patisca fin che il signor Dio gli renda la sanità o, se gli è per il meglio, la patria celeste. E questo si faccia proportionatamente secondo l'indigentia dell'infermo. E quando andasse a miglior vita, allhora non mancare a quell'anima di debiti suffragii ecclesiastici, come si costuma fra simili fraternitati, che longo sarebbe a dire; conciosiacosa che in questi casi la robba si deve spendere all'honor de Dio et a servitio del prossimo, più che a propria commoditate; avisando che di quante orationi si fanno per la compagnia in tutte le altre citadi, tutti li fratelli sono partecipi sì de vivi, quanto etiamdio de morti.

Sopra tutto studino de vivere piamente verso Dio, dal quale procede ogni bene. Et però ogni giorno si recordino di sua divina maestà, alzando la mente a Dio e facendo oratione mentale, o dicendo almeno il *Pater noster* e salmo *Deus in nomine tuo salvum me fac*; e chi non sapesse leggere, dichi la corona. Et perché il vincolo et unione di questa carità sono li santissimi sacramenti, perciò si essortano tutti nel Signore che ogni mese faccino almeno una volta la santa confessione et ricevino il santissimo sacramento dell'eucherestia (medicina contro tutte le indispositioni corporali et mentali), se già non fossino per giusto impedimento retenuti, il che sia coscienza del padre spirituale, per essemplio de fratelli. Et in essa domenica si dicano i sette salmi penitentiali.

[Per passare al governo de gli orfani diciamo ...]

[f. 3^v] Hora per passare al governo de gli orfani diciamo che della compagnia de protettori si elegga un priore, qual duri nell'offitio sei mesi e si possa anco per un anno confermar. Il modo di elegerlo sia per pallotte: che quello che ne haverà più di bianche, sia eletto; e gli altri dui dopo lui, che ne haverà più, servino de consiglieri, li quali in assenza del priore possino supplire in compagnia del sacerdote, che sarà alla cura di casa. Fatto questo, s'elegga parimente un huomo di coscienza buona et fama, che faccia l'offitio del cassiere: qual tenga li danari delle elemosine et de lavorieri de orfanelli et tenga le chiave delle bussole; et ogni settimana, insieme con uno de protettori o col sacerdote di casa, apra le bussole et pigli denari, ponendoli ad entrata. Et ci sia ancora un spenditore, che riceva dal cassiere i denari, per mandato del priore, da spendere a minuto per bisogno delli orfani di ordine del sacerdote o del commesso ancora; et questo habbia da render conto ogni mese del recevuto et del speso. Et queste scritture et libri siano fatte da un scrivano o contista, che scriva i mandanti et ogn'altra cosa necessaria, come le proposte et deliberationi che se faranno nelle congregationi, et come i nomi de orfanelli et che si pigliaranno, che si daran fuori, o che morranno. Et anco questi tali possino esser ufficiali più d'una volta; et si faccino li loro conti et s'assolvino, meritandolo, poi se ne dia conto alla prima congregazione.

[f. 4^r] Le congregationi si faccino ogni domenica all'hora più commoda ad ognuno. Et in esse si stia con ordine et con modestia, né si parli se non richiesto, o quando per ordine toccasse al prossimo; et siano cose concernenti il servitio dell'orfani,

o della casa materiali. Et soprattutto nel principio et fine de parlamenti si faccia oratione; et non si risolvendo alcuna proposta difficultosa, si differisca ad un'altra volta, pregando in tanto il signor Dio ch'inspiri al ben fare et concludere pregando ogn'uno che si contenti a quanto risolverà il priore et consiglieri et il padre.

L'offitio delli protettori è di recapitar i poveri orfanelli; ma perché il numero di loro è grande, s'accettaranno solo quelli nell'hospedale, li quali sono orfani legittimi, derelitti, et sani d'infermitade incurabili, et atti a lavorare, et d'età che non habbino bisogno di donne, cioè dalli sette fino alli tredici anni; eccetto se non venissero per servir gli altri, s'accettino non come orfani, ma servi d'orfani.

Il modo d'accettar gl'orfani sarà che si presentino alla congregatione della prima domenica. Et s'hallora non se n'havesse perfetta cognitione, si deputino dui o tre della compagnia, che faccino diligente inquisitione, ch'è superfluo a scrivere ogni cosa. Et havendo le qualitadi idonee, s'accettino con la beneditione di Dio, quando ci sia il consenso della maggior parte; quando anco non ci fusse loco, se ne faccia nota per la prima occasione.

[f. 4^v] Per governar l'orfano accettato la cura sia de ministri; et circa il vivere, vestire, costumi, littere od arte si faccia come si osserva nell'altre cittadi. Se si trova l'orfanello havere alcuna cosa o robba consuntibile, si ponga in commune senz'altro conto; havendo poi beni stanti o cose non così consuntibili, se quel tale non havesse tutore, i nostri protettori siano contenti di tenere conto et servar simili beni, sin ch'il figlio sia in età d'usarle.

S'alcuno d'orfanelli infermasse di mal leggiero et curabile, si governi in casa; quando paresse longa di più di un mese,

veggasi di porlo all'ospedale o si habbia qualche medicamento per aiutarlo per l'amor di Dio, et sanato fuori di casa, si ripigli con gl'altri.

Venuto l'orfano in età adulta, si conosca l'animo et vocatione sua, et secondo il giuditio de protettori, ma massimamente di chi l'ha praticato, si collochi a quella banda ove sarà più in proposito: o religione, o lettere, o ad essercitio honesto, donde possino sostentar la loro vita; et volendo rimaner alcuni a servir i fratelli, benedetti sian da Dio.

S'alcuno orfanello sarà domandato da qualche sia persona, s'informino bene della vita et fama di chi lo ricerca; et confacendosi l'uno et l'altro insieme, gli si collochi con la beneditione de Dio, con le conditioni et patti per instrumento, come si costuma nelle altre cittadi, che si saprà fare; [^{1. 2}] et si descriva alla sua partita del libro per sapere il dì et l'esito suo; che Dio lo faccia suo buon servo. Sopra tutto non si dia per paggio.

Collocato il figliolo, uno de protettori, o più, si pigliarà cura di visitarlo alle volte, sì per essortarlo a far il debito et sì massimamente per mantenerlo nelle divotioni, et dare il cibo secondo li stomachi tanto del figliolo quanto del suo maggiore. Et quando vi fusse qualche difetto, conferirne con la congregatione, acciocché a tutti si proveggia. Et quando haverà buon recapito, non si riacetti più in casa senza urgente causa. Et quando alcuno fuggisse di casa, né volesse far bene, se questo tale è grande, facciasi castigare et cacciar dalla città; che, quantunque de nostri, non solo si deve castigare, ma avvertire che tale esempio non castigato darrebbe audacia a gl'altri, né sarebbe mai pace fra essi; et è da sapere che, castigatone uno o dui, tutti gli altri si acquetaranno. Et per l'honor di Dio si habbia a questo capitolo non picciola consideratione, perché questi tali, fat-

ti scelerati, empiono le forche. Et se fusse un figliolino non grande, si riaccetti et si disciplini in casa ad essemplio delli altri.

Ultimamente si conclude che li padri et sacerdoti della compagnia possino levare et mettere commesso et maestro delli orfanelli, senza impedimento alcuno. Et come per bisogno di quest'opra si fessero venire alcuni maestri come sartori, gucchiatori, [f. 5^v] et etiamdio qualcheduno per insegnar lettere, secondo il bisogno, così quando ne fossero qua di vantaggio, si possino accomodare l'opere d'altre cittadi. Et questo si possa fare senza difficultade od impedimento alcuno, ovvero in quel caso sia libero il loro partirsene o starsene, atteso che questo fu sempre il fundamento di tutte l'opere fatte in ogni cittade. Et così facendo, possa sempre mai tal'opera santa andar di bene in meglio augumentando.

Et perché il magnifico signor giudice di dodeci savi, che per tempo sarà et s'intende d'esser conservatore di tutti li luoghi pii della città, qualunque volta nelle congregationi et in ogni altra faccenda occorrerà cosa difficultosa et che habbia bisogno di maggior authorità, sarà bene in tutto et per tutto far capo a sua signoria, accioché si concludano quelle cose, che fossino lunghe et irresolute. Et così si debbe fare sempre mai in tutti secoli de secoli a laude et gloria del signor Dio. Amen.

In Ferrara, Kalendis gennaio MDLXIII.

Io Giovan Antonio Rondinelli giudice de savii dodeci approvo gl'ordini soprascritti.

Registrati di commissione del detto signor giudice nel registro del commune di Ferrara per me Pietro Giovanni Baranni cancelliero, a questo dì 8 di novembre MDLXIII sotto le carte n.º 127, 128 et centoventinove.